

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2799

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANELLA, BONELLI, FRATOIANNI, BORRELLI, DORI, GRIMALDI,
GHIRRA, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI**

Introduzione dell'articolo 19.1 e modifica all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti il diritto all'obiezione di coscienza per il personale addetto al controllo della fauna selvatica e la formazione del personale preposto alla vigilanza venatoria

Presentata il 13 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso degli anni, la normativa in materia di tutela della fauna selvatica, di prelievo venatorio e di gestione delle aree protette, nonché i regolamenti di polizia provinciale, le convenzioni relative alle attività di vigilanza e controllo in materia di caccia e gli altri provvedimenti connessi hanno individuato le guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali e il personale degli enti parco quali soggetti prioritariamente competenti per l'attuazione dei piani di abbattimento della fauna.

L'attuale formulazione della normativa di settore, tuttavia, non prevede un espresso riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza degli operatori chiamati a svol-

gere tali attività. Tale lacuna espone il personale interessato a possibili criticità sul piano lavorativo e organizzativo, tra cui incomprensioni nei rapporti gerarchici, procedimenti disciplinari, trasferimenti, situazioni di conflittualità nel luogo di lavoro, dimissioni, licenziamenti o mancata assunzione.

Con ordinanza del 15 aprile 2022, il tribunale di Ferrara ha accertato il carattere discriminatorio delle disposizioni del regolamento di polizia locale del comune di Ferrara per il mancato riconoscimento, agli agenti di pubblica sicurezza appartenenti al corpo di polizia locale, del diritto di esprimere l'obiezione di coscienza al porto e all'uso delle armi; il medesimo provvedi-

mento ha disposto un piano di rimozione delle discriminazioni che prevede il reintegro dell'agente di polizia obiettore nelle mansioni in servizio esterno, e ha altresì condannato il comune di Ferrara al risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti. La vicenda si è conclusa il 12 ottobre 2023 in seno alla corte d'appello di Bologna che ha confermato il diritto all'obiezione di coscienza in materia di armi da parte degli agenti della polizia locale.

Si rende pertanto necessaria, per sgombrare il campo da possibili equivoci, un'esplicita disposizione normativa di settore che consenta agli agenti e agli ufficiali di polizia, alle guardie addette ai parchi regionali e al personale addetto al controllo della fauna selvatica di esprimere la propria obiezione rispetto a ogni atto connesso, anche indirettamente, all'attività di abbattimento sanitario e agli interventi pianificati per il controllo numerico della fauna selvatica e della fauna domestica inselvatichita, vagante, randagia o sfuggita, assicurando adeguate tutele e prevenendo conseguenze discriminatorie o disciplinari.

È in questo *vulnus* che si inserisce la presente proposta di legge che prevede una modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157, volta a riconoscere il diritto del personale addetto alla gestione e al controllo della fauna selvatica di manifestare la propria obiezione di coscienza all'abbattimento di animali selvatici o domestici inselvatichiti.

L'obiezione di coscienza, infatti, costituisce una modalità di estrinsecazione del diritto alla libertà individuale e dell'autodeterminazione di ogni persona. La natura giuridica dell'obiezione di coscienza è stata chiarita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 467 del 16 dicembre 1991, pronunciata in materia di rifiuto del servizio militare. In tale occasione, la Corte ha affermato che, sul piano costituzionale, la tutela della coscienza individuale trova fondamento nella protezione delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti alla persona dall'articolo 2 della Costituzione.

La stessa è esplicitamente riconosciuta dalle convenzioni internazionali, vincolanti per l'ordinamento giuridico italiano in forza

dell'articolo 117 della Costituzione, in particolare: l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'articolo 18 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e l'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cosiddetta « Carta di Nizza ».

Infine, le « convinzioni personali » sono tutelate anche dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori, che fornisce protezione alla libertà delle convinzioni personali e di opinione nell'ambito dei rapporti di lavoro contro qualsiasi forma di discriminazione. Gli interessi e gli obiettivi perseguiti con la scelta di armare il personale addetto al controllo della fauna selvatica e, in particolare, i corpi di polizia locale e provinciale, al fine di dare attuazione ai piani di controllo della fauna, devono essere temperati con il diritto del personale ad esprimersi sulle modalità di svolgimento di servizi di competenza della polizia che, per scelta del legislatore primario, non risultano necessariamente connessi al porto d'armi lunghe e all'uccisione di animali, tenuto anche conto del carattere eventuale e occasionale dello svolgimento degli abbattimenti.

La presente proposta di legge, costituita da tre articoli, mira a risolvere le criticità connesse al diritto all'obiezione di coscienza, consentendo agli agenti di manifestare formalmente la propria libertà di pensiero e coscienza in merito all'abbattimento di animali, nonché definendo le modalità e i termini di tale manifestazione. Si tratta di una soluzione che contempera le funzioni attribuite al personale addetto alla gestione e al controllo della fauna selvatica e le necessità organizzative con il diritto di obiezione di coscienza, riconosciuto dalla Carta costituzionale.

Nel dettaglio, l'articolo 1 introduce l'articolo 19.1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al fine di riconoscere al personale addetto al controllo della fauna selvatica il diritto di avvalersi dell'obiezione di coscienza rispetto a ogni atto connesso, anche indirettamente, all'attività di abbattimento sanitario e agli interventi pianificati per il controllo numerico della fauna selvatica e della fauna domestica inselvatichita, vagante, randagia o sfuggita. Tale diritto, ai sensi del comma 2, si estende anche al personale delle strutture pubbliche incaricate di effettuare abbattimenti di animali.

Il comma 3 disciplina le modalità di esercizio del diritto all'obiezione di coscienza, prevedendo che essa sia dichiarata dall'interessato, per iscritto, al responsabile della struttura di appartenenza che svolge attività o interventi di abbattimento di animali. La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento.

Il comma 4 stabilisce il principio di non discriminazione, prevedendo che nessuno possa subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione di abbattimenti di animali, garantendo il mantenimento della medesima qualifica, delle stesse funzioni e del medesimo trattamento economico.

Il comma 5 individua le attività che restano comunque consentite al personale obiettore, tra cui l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti per la gestione della fauna selvatica, l'impiego durante il servi-

zio di strumenti per l'anestesia a distanza degli animali e il supporto al medico veterinario nelle operazioni di sedazione o di eutanasia, al fine di evitare all'animale sofferenze psicofisiche o dolori insopportabili.

Il comma 6 prevede la possibilità per l'interessato di revocare in qualsiasi momento la dichiarazione di obiezione di coscienza.

Il comma 7 stabilisce, infine, che il personale di polizia che abbia dichiarato l'obiezione di coscienza continui, comunque, a esercitare le funzioni direttive, di controllo e di vigilanza sui piani di abbattimento.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di formazione del personale preposto alla vigilanza venatoria. In particolare, esso introduce due nuovi commi all'articolo 27 della citata legge n. 157 del 1992.

I commi aggiuntivi 9-bis e 9-ter prevedono che i soggetti preposti alla vigilanza venatoria svolgano, con cadenza annuale, specifici moduli formativi dedicati alla promozione e all'applicazione di metodi ecologici, sostenibili e non cruenti per la gestione e il controllo della fauna selvatica e che le amministrazioni competenti provvedano all'erogazione dei moduli formativi medesimi utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone, infine, l'invarianza finanziaria della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 19.1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza per il personale addetto al controllo della fauna selvatica)

1. Dopo l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« Art. 19.1. — *(Diritto all'obiezione di coscienza per il personale addetto al controllo della fauna selvatica)* — 1. Il personale addetto al controllo della fauna selvatica, compresi gli ufficiali e gli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale, che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio della libertà di pensiero, di coscienza o di religione, si oppone all'uccisione di animali, può dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso, anche indirettamente, all'abbattimento di animali, ivi compreso l'abbattimento sanitario e l'abbattimento pianificato per il controllo numerico della fauna selvatica e della fauna domestica inselvaticata, vagante, randagia o sfuggita.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è altresì riconosciuto al personale delle strutture pubbliche incaricate di effettuare abbattimenti di animali.

3. L'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato, per iscritto, al responsabile della propria struttura di riferimento che svolge attività o interventi di abbattimento di animali. La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento.

4. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione degli abbattimenti di animali, e conserva la medesima qualifica e funzione, nonché il medesimo trattamento economico.

5. Al personale obiettore è comunque consentito di:

a) utilizzare metodi ecologici non cruenti per la gestione della fauna selvatica;

b) portare durante il servizio strumenti per l'anestesia a distanza degli animali;

c) coadiuvare il medico veterinario per la sedazione o per l'eutanasia di un animale al fine di evitargli sofferenza psicofisica o dolore insopportabili.

6. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata dall'interessato in qualsiasi momento.

7. Il personale di polizia obietttore esercita comunque funzioni direttive, di controllo e di vigilanza sui piani di abbattimento ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di formazione del personale preposto alla vigilanza venatoria)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono inseriti i seguenti:

« 9-*bis*. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria di cui al presente articolo svolgono, con cadenza annuale, moduli formativi dedicati alla promozione e all'applicazione di metodi ecologici, sostenibili e non cruenti per la gestione ed il controllo della fauna selvatica.

9-*ter*. Le amministrazioni competenti provvedono all'erogazione dei moduli formativi di cui al comma 9-*bis* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0182560